

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5113 del 20/09/2024
Oggetto	Pratica nr. 28892 del 2024 - Attivita' nr. 6 : AUTORIZZAZIONE - D. Lgs. 152/06 Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta GRUPPO ROMANI SPA Industrie Ceramiche con installazione in Via Platone n. 9 nel Comune di Rubiera (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5349 del 19/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 28892 / 2024

D.Lgs 152/06 parte Seconda - L.R. 21/04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Ditta GRUPPO ROMANI SPA, installazione sita in via Platone n. 9, nel comune di Rubiera (RE) - Modifica non sostanziale.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1483 del 23-03-2023, aggiornata con Determinazione dirigenziale n. 3942 del 03-08-2023, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta GRUPPO ROMANI SPA per l'esercizio dell'attività di cui al codice 3.5 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Rubiera (RE), via Platone n. 9;

tenuto conto che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 16226 del 06-08-2024, denominata "Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto "Razionalizzazione industriale dei plants di Rubiera e Roteglia in un unico plant produttivo a Rubiera", localizzato nel Comune di Rubiera (RE), proposto da GRUPPO ROMANI s.p.a. industrie ceramiche", tale progetto è stato escluso, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 4/2018 e dell'art. 19, comma 8 del D. Lgs. 152/06, dalla ulteriore procedura di VIA;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 09-08-2024 (prot. n. 146723 del 09-08-2024), con cui la ditta rende nota l'intenzione di attuare una razionalizzazione industriale con la concentrazione della produzione dei due stabilimenti produttivi attuali di Rubiera e Castellarano nell'unico stabilimento produttivo di Rubiera. In particolare, presso il sito di Rubiera verranno installate:

- due linee produttive (ognuna composta da pressa, essiccatoio e smalteria);
- un forno e relativo filtro fumi;
- due linee di scelta e confezionamento.

Considerato che gli interventi in progetto comporteranno modifiche al quadro emissivo attualmente autorizzato, che sono di seguito sintetizzate:

- installazione di nuovo camino denominato E62 "Fumi forno FMA3" associato al forno che sarà trasferito da Castellarano con portata di 15.000 Nm³/h con gli stessi limiti di concentrazione di inquinanti definiti nell'AIA in vigore;

- installazione di due nuovi camini di raffreddamento associati allo stesso forno denominati E63 e E64 con portata rispettivamente di 10.000 Nm³/h e 15.000 Nm³/h, oltre a un camino di emergenza denominato E67 con portata 12.000 Nm³/h;
- installazione di due nuovi camini associati agli essiccatoi di nuova installazione denominati E65 ed E66 con portata di 7.000 Nm³/h a 6.000 Nm³/h;
- non saranno introdotti nuovi punti emissivi relativi alle linee pressatura e smalteria che saranno trasferite, in quanto tali impianti saranno collegati rispettivamente ai camini E4 "Alimentazione presse e pressatura" ed E14 "Smaltatura e incisione piastrelle" attualmente presenti nello stabilimento di Rubiera senza modifiche alla loro portata;
- dismissione camino E19 "Spazzolatura piastrelle pre-rettifica e salt. incisione piastrelle";
- modifica camino E61 "Aspirazione rettifica e bisellatura a secco linee n. 2 e n.3" che non aspirerà più dalle linee n. 2 e n. 3 ma dalle linee rettifica e bisellatura n. 3 e n. 4 (senza modifiche alla sua portata);
- modifica camino E46 "Linea di rettifica a secco n. 4" che non aspirerà più dalla linea di rettifica n. 4 ma dalla linea di rettifica n. 2 a cui saranno convogliate le aspirazioni del camino E19 dismesso (senza modifiche alla sua portata);
- le emissioni E20/27 e E35/36 dei forni termoretraibili saranno rispettivamente raccordate a due emissioni, denominate E20 ed E35.

Valutato che, sulla base delle documentazione presentata:

- la capacità produttiva massima del sito di Rubiera passerà da 562 t/giorno a 627 t/giorno (+ 65 t/giorno, incremento del 11,5%);
- l'intervento non comporterà l'introduzione di nuove fasi del ciclo produttivo né variazioni degli orari di funzionamento dei reparti;
- gli essiccatoi da installare saranno impianti nuovi, mentre le due linee di pressatura, smalteria, scelta e confezionamento saranno quelle finora presenti nello stabilimento di Castellarano; anche il terzo forno che sarà installato nello stabilimento di Rubiera sarà quello finora presente nello stabilimento di Castellarano, opportunamente adattato (ridotto in lunghezza di circa un 10-15%) mentre il relativo filtro fumi sarà un nuovo impianto;

Valutato che, in merito alle emissioni odorigene:

- il processo produttivo della ditta prevede già una fase temporale di parcheggio del prodotto crudo prima dell'ingresso in forno. La ditta ha infatti da tempo installato un essiccatoio per ridurre i tempi di stazionamento del materiale decorato nella zona di parcheggio in attesa di cottura; l'essiccatoio, che lavora ad una temperatura non superiore agli 80°C, permette l'asciugatura anche della parte decorativa del prodotto e questo dovrebbe portare ad una diminuzione della formazione di odori nella fase di cottura;
- in merito alla verifica del possibile incremento di produzione di odori, la ditta ha predisposto un apposito modello di ricaduta tramite software previsionale, utilizzando come dati di input i valori di concentrazione odorigena rilevati in occasione della recente campagna odorigena eseguita presso lo stabilimento di Castellarano. Poiché la tipologia e la varietà di articoli prodotti, nonché

gli impianti di cottura, presso i due stabilimenti di Rubiera e Castellarano sono del tutto comparabili, l'assunzione si ritiene ragionevole;

- Vengono pertanto riportati tre distinti scenari:
 - Scenario S1: elaborato utilizzando come dato di input per i camini esistenti E15 e E25 e per il nuovo camino E62 il valore di concentrazione odorigena di 3.374 uoE/Nm³, rilevato in occasione della campagna olfattometrica eseguita presso lo stabilimento di Roteglia, in occasione di produzioni con scarico di prodotto digitale >25 gr/mq;
 - Scenario S2: elaborato in approccio di reverse modeling, ovvero utilizzando come dato di input per tutti e tre i camini il valore di concentrazione odorigena massimo ammissibile tale per cui la soglia di accettabilità è rispettata in corrispondenza del ricettore più esposto;
 - Scenario S3: elaborato utilizzando come dato di input per i camini E15 e E62 un valore pari a 2000 uoE/Nm³, mentre per il camino E25 il valore di concentrazione odorigena massimo ammissibile è elaborato in approccio di reverse modeling.
- Per lo scenario S1, con 3.374 uoE/Nm³, le unità odorimetriche ricadenti al suolo sono risultate inferiori ai range di tolleranza associati a tutti i recettori presenti, così come definiti nella Linea Guida di ARPAE – DET. 2018/426 del 18/05/2018;
Lo scenario S2, con l'impostazione del reverse modeling, ha permesso di stimare una concentrazione massima ammissibile ai camini E15, E25 e E62 pari a 3.500 uoE/Nm³, che consentirebbe di non superare la soglia di accettabilità presso il ricettore più esposto R20.
- Successivamente la ditta ha provveduto al confronto con i valori di accettabilità definiti dal "Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del d.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività" (Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/23). Dal nuovo confronto con le soglie di accettabilità definite dal Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/23, si osserva invece il superamento del valore di accettabilità di 1 OUE/m³ in corrispondenza di R4 e R19 con concentrazioni pari rispettivamente a 1,5 OUE/m³ e 1,3 OUE/m³. Si tratta di ricettori posti in tessuto urbano a densità medio-bassa (in dettaglio, ambito A4 con edificio isolato all'interno del lotto o allineato su strada) in località Bagno di Reggio Emilia.
- In conclusione, tenuto conto che la maggior parte della produzione dello stabilimento è rappresentata da prodotti con basso (<10 g/m²) o medio (tra 10 e 25 g/m²) scarico digitale e che in condizioni normali di esercizio, le produzioni ad alto scarico non vengono evase simultaneamente sui tre forni di cottura, la ditta ritiene che in condizioni reali i valori di concentrazione odorigena stimati presso i ricettori R4 e R19 saranno sicuramente inferiori a quanto simulato nello scenario S1 e, verosimilmente, inferiori anche ai valori di accettabilità definiti dal Decreto Direttoriale del MASE, oltre che come già verificato a quelli definiti dalle Linee Guida ARPAE 35/DT.

Considerato quanto emerso dalle previsioni, soprattutto per le soglie di accettabilità definite dal Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/23, per i recettori R4 e R19, si ritiene indispensabile provvedere a indicare un valore obiettivo inferiore rispetto a quanto indicato dalla ditta, pari a 2.500 uoE/Nm³ in modo tale da

poter garantire i valori di accettabilità sul territorio. Si dovrà inoltre provvedere alla effettuazione di un apposito monitoraggio olfattometrico con cadenza bimestrale della durata minima di almeno un anno, al termine del quale si potranno valutare, anche sulla base delle ricadute sul territorio, eventuali interventi, anche impiantistici, di tutela odorigena;

Valutato che la ditta considera positivo sulla componente odorigena l'utilizzo dell'essiccatoio prima dell'immissione del materiale nel forno, si ritiene necessario che l'azienda provveda al suo utilizzo per tutti quei prodotti che possono essere fonti di emissione odorigena, in particolare per quelli che hanno una applicazione digitale maggiore di 25 g/m², in particolare per quelli che prevedono l'applicazione di colle digitali;

Considerato che nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata, il Tecnico Competente in Acustica dichiara che le modifiche impiantistiche proposte, anche in virtù dei provvedimenti previsti per minimizzarne l'impatto, non produrranno alterazioni apprezzabili nello scenario acustico attualmente presente e attesta il rispetto dei valori di immissione assoluti e differenziali presso i confini aziendali e i ricettori abitativi individuati;

Acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Scandiano – prot. 168808 del 19-09-2024, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto.

Valutato di provvedere a correzione di errore materiale come precisato nella parte dispositiva del presente atto;

Reso noto che

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra. In particolare, la tabella delle quote a

disposizione dell'Azienda riportata al paragrafo C3 – EMISSIONI IN ATMOSFERA è così aggiornata, considerato l'aumento di quote in uso ricavate da quote a patrimonio a disposizione del Gruppo e il trasferimento delle quote in uso dello stabilimento di Castellarano come quote patrimonio presso quello di Rubiera, come indicato all'art. 5, lett. e dell'Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia:

	Quote in uso (kg/g) Rubiera	Quote patrimonio (kg/g)
Polveri fredde	126,17	22,15
Polveri calde	4,50	3,33
NOx	959,16	670,6

Inoltre, la tabella dell'elenco delle sorgenti sonore indicata nel paragrafo C 9 – EMISSIONI SONORE è così integrata:

DESCRIZIONE	SISTEMI DI CONTENIMENTO PREVISTI
E62 – camino emissione filtro fumi	Silenziatore cilindrico ad assorbimento
E63 – camino 1 raffreddamento forno	Di norma sarà inattivo, in quanto il calore di raffreddamento del forno sarà normalmente recuperato verso gli essiccatoi
E64 – camino 2 raffreddamento forno	/
E65 ed E66 – camini essiccatoi rapidi verticali	/
Gruppo elettrogeno a gasolio di emergenza	dotato di cofanatura insonorizzante e utilizzato solo in caso di emergenza
S62 – filtro fumi a maniche	Installato a terra in cabina insonorizzata e all'interno di un locale tecnico
S63 - ventilatore camino 1	Interno allo stabilimento
S64- ventilatore camino 2	Interno allo stabilimento
S65-S66 ventilatori camini essiccatoi	Interni allo stabilimento

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- il punto 1 della Determina è così sostituito:

1. la presente autorizzazione consente l'attività di fabbricazione prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) per una produttività massima di 627 t/giorno;

- a correzione di errore materiale, il punto 4 della DETERMINA, è così sostituito:

4. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti, delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio indicate nella SEZIONE D ed F dell'allegato I e nell'Allegato II.

- la tabella A della prescrizione n. 1 del paragrafo D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA è così sostituita:

Tab. A

punto di emissione n.	provenienza	portata [Nm ³ /h]	durata della emissione [h/giorno]	tipo di sostanza inquinante	concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nm ³)	tipo di impianto di abbattimento	periodicità autocontrolli
E1	Movimentazione materie prime e macinazione	36000	24	polveri	10	FT	semestrale
				silice libera cristallina	5		***
E2	Atomizzatore n.1	78000	24	polveri	10	FT	trimestrale
				NO ₂	350		Annuale
				SO ₂	35		Annuale**
				CO	100		Annuale
				silice libera cristallina	5		***
E3	Movimentazione e insilaggio atomizzato	15000	24	polveri	10	FT	semestrale
				silice libera cristallina	5		***
E4	Alimentazione presse e pressatura (n.5 presse)	90000	24	polveri	10	FT	semestrale
				silice libera cristallina	5		***
E5	Pulizia pneumatica reparti	1500	Saltuario	polveri	10	FT	semestrale
				silice libera cristallina	5		***
E9	Essiccatoio rapido verticale EVA 984	6000	24	/	/	/	/
E 10-E11- E12	Essiccatoi rapidi verticali Eva 412, Eva 412, EVA 984	6000 cadauno	24	/	/	/	/

E13	Macinazione smalti	5200	24	polveri	5	FT	Semestrale
				silice libera cristallina	5		***
E14	Smaltatura (n.5 linee) e incisione piastrelle(saltuaria)	70000	24	polveri	5	FT	Semestrale
				silice libera cristallina	5		***
E15	Fumi forno FMA2	30000	24	Polveri Fluoro	2,5 2,5	FT	Trimestrale
				SOV di cui Aldeidi	50 20		Semestrale
				Piombo	0,25		Annuale
				Ossidi di Azoto	200		Annuale *
				Ossidi di Zolfo	490		Annuale**
E18	Soffiaggio ingresso forni	9000	24	polveri	5	FT	Semestrale
				silice libera cristallina	5		***
E20	Aria calda e bruciatore forno termoretraibile grandi formati	6400	24	/	/	/	/
E 21	Essiccatoio rapido verticale EVA 410	6000	24	/	/	/	/
E24	Nastri carico silos	30000	24	polveri	10	FT	Semestrale
				silice libera cristallina	5		***
E25	Fumi forno FMA1	30000	24	Polveri Fluoro	2,5 2,5	FT	Trimestrale
				SOV di cui Aldeidi	50 20		Semestrale
				Piombo	0,25		Annuale
				Ossidi di Azoto	200		Annuale *
				Ossidi di Zolfo	490		Annuale**
E29	Atomizzatore n.2	46200	24	Polveri	12	FT	Trimestrale
				NO ₂	200		Annuale
				SO ₂	35		Annuale**
				CO	100		Annuale
				silice libera cristallina	5		***
E32	Movimentazione e insilaggio atomizzato	55000	24	polveri	10	FT	Semestrale
				silice libera cristallina	5		***
E33	Aspirazione linea carico camion vendita atomizzato	20000	12 discontinue nelle 24h/giorno	polveri	10	FT	Semestrale
				silice libera cristallina	5		***
E34	Pulizia pneumatica reparti	1500	saltuario	polveri	10	FT	Semestrale
				silice libera cristallina	5		***
E35	Aria calda forno termoretraibile	2900	16 discontinue nelle 24h/giorno	/	/	/	/
E37	Saldatura	1500	saltuaria 10-15 ore/ settimana	/	/	/	/

E38-E39	Estrattori aria ambiente cabina di rettifica 1	14000 cad.	24	/	/	/	/
E40-E41	Estrattori aria ambiente cabina di rettifica 2	14000 cad.	24	/	/	/	/
E42-E43	Estrattori aria ambiente cabina di rettifica 3	14000 cad.	24	/	/	/	/
E44-E45	Estrattori aria ambiente reparto presse-essiccatoi	24000 cad	24	/	/	/	/
E46	Linea di rettifica a secco n.2, spazzolatura piastrelle pre-rettifica e saltuariamente incisione piastrelle	32600	24	Polveri	10	FT	Semestrale
				silice libera cristallina	5		***
E47	Camino raffreddamento indiretto FMA1	30000	24 (recupero)	/	/	/	/
E48	Camino raffreddamento diretto FMA1	50000	24 (recupero)	/	/	/	/
E49	Camino di emergenza forno FMA1	22000	/	/	/	/	/
E50	Camino raffreddamento indiretto FMA2	30000	24 (recupero)	/	/	/	/
E51	Camino raffreddamento diretto FMA2	50000	24 (recupero)	/	/	/	/
E52	Camino di emergenza forno FMA2	22000	/	/	/	/	/
E53	Linea di rettifica 5 a secco	29450	24	Polveri	10	FT	semestrale
				silice libera cristallina	5		***
E54-E55	Estrattori aria ambiente cabina rettifica linea 4	14000 cad.	24	/	/	/	/
E56-E57	Estrattori aria ambiente cabina rettifica linea 5	14000 cad	24	/	/	/	/
E58	Aria calda e bruciatore forno termoretraibile	2900	16 discontinuo	/	/	/	/
E59°	Camino by-pass del cogeneratore	60060	24 discontinuo 4.700 ore/anno	Ossidi di azoto	50		semestrale
				CO	100		semestrale
				Ossidi di zolfo	15		Annuale **
E60	Essiccatoio ELS 1/5	30000	24	/	/	/	/
E61	Aspirazione rettifica e bisellatura a secco linee n.3 e n.4	60000	24	Polveri	10	FT	Semestrale
				silice libera cristallina	5		***
E62	Fumi forno FMA3	15000	24	Polveri	2.5	FT	Trimestrale
				Fluoro	2.5		Trimestrale
				SOV di cui aldeidi	50 20		Semestrale

				Piombo	0.25		Annuale
				NO ₂	200		Annuale *
				SO ₂	490		Annuale**
E63	Camino raffreddamento FMA3	10000	24 (recupero)	/	/	/	/
E64	Camino raffreddamento FMA3	15000	24 (recupero)	/	/	/	/
E65	Essiccatoio 1	6000	24	/	/	/	/
E66	Essiccatoio 2	6000	24	/	/	/	/
E67	Camino di emergenza forno FMA3	12000	/	/	/	/	/

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

* In assenza del controllo della temperatura dei forni la frequenza è trimestrale

**I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

° I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%

*** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

La data di messa a regime delle emissioni E62, E63, E64, E65, E66, E67 è fissata entro il 31-12-2024

Per le suddette emissioni devono essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. n.152/06

- comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.
- per la sola emissione E62, trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestino il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti comprensivi di olfattometria distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.
- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
- Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti,

relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

EMISSIONI ODORIGENE

Punto di emissione	Valore guida di emissione delle sostanze odorigene	Periodicità autocontrollo	Durata
E15-E25-E62	Concentrazione di odore: 2.500 uoE/Nm³	Bimestrale	1 anno dalla data di messa a regime di E62

Il metodo che il gestore deve utilizzare per la determinazione dei valori suddetti è la UNI EN13725:2004, tenendo conto del margine di tolleranza corrispondente all'incertezza di misura delle analisi olfattometriche.

Inoltre:

- Il valore di 2.500 ouE/m³ deve essere inteso come "valore obiettivo" e non come valore limite di emissione.
- Le analisi olfattometriche dovranno essere effettuate in modo tale da considerare ogni volta una differente tipologia di materiale prodotto a maggior carico applicato (inchiostro, colle, glossy ecc.), specificandolo nel verbale di prelevamento.
- Dovranno essere inoltrati bimestralmente ad Arpae e Comune, nei tempi tecnici strettamente necessari, i dati dei monitoraggi olfattometrici, corredati dai dati di produzione, nome e tipologia e quantitativi di inchiostro, colle, glossy applicati per mq.
- A fine monitoraggio, entro 2 mesi dall'ultimo controllo, dovrà essere presentata ad Arpae e Comune un'apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, commentando i

dati forniti ed eventualmente indicando possibili soluzioni in grado di migliorare l'impatto emissivo odorigeno, incluse soluzioni impiantistiche idonee all'abbattimento della frazione odorigena in base ai risultati ottenuti e alle eventuali ricadute sul territorio.

- La ditta inoltre dovrà prevedere l'utilizzo dell'essiccatoio preforno ELS per tutti quei prodotti con scarico digitale superiore a 25 g/m².

- **al paragrafo D2.9 EMISSIONI SONORE sono aggiunte le seguenti prescrizioni:**

- 5) Entro 30 giorni dalla realizzazione della modifica in oggetto la ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire, mediante misure dirette dei livelli acustici, la verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti, ai confini dello stabilimento, e assoluti e differenziali ai recettori maggiormente esposti. I rilievi dovranno essere effettuati nei giorni, nell'orario e nella situazione più gravosa (di maggiore disturbo) per i recettori e dovranno comprendere anche la ricerca di componenti tonali e impulsive con le modalità previste dal DM 16/3/98.
- 6) Entro 45 gg dalla effettuazione dei rilievi di cui sopra, i risultati dovranno essere presentati mediante relazione tecnica firmata da TCA, nel caso in cui dalle suddette misure di verifica emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente individuate le cause e predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.

Il presente aggiornamento deve essere conservato insieme all'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale 1483 del 23-03-2023 e successive modifiche, di cui è fatto salvo il disposto, per quanto non in contrasto con il presente atto.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.